

# **Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)**

**Modifica del 23 novembre 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 6<sup>quater</sup>* Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età

<sup>1</sup> I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.

<sup>2</sup> I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.

*Art 148* Consegna degli importi disponibili

Le casse di compensazione versano ogni giorno all'Ufficio centrale di compensazione, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale. L'Ufficio federale emana le istruzioni sulle modalità del movimento di fondi, d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 831.101

